SENT. 83/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21666 del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato l'11 luglio 2025, da *(Omissis)*, nato a *(Omissis)* il *(Omissis)* (c.f.: *(Omissis)*), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Cosimo Lovelli (c.f.: LVLCSM68E05G942G) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Contro

-I.N.P.S., sede di La Spezia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fuochi (PEC avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT 58S22D969F) e Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f. BNCLLI65E54D969F)) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma;

-Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., Comando Interregionale Marittimo Nord, corrente in La Spezia, rappresentato dal CA Massimo Fabbri;

- I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t, c.f. 01165400589, sede di La Spezia, con gli avv.ti Paola Brugnoli (c.f.: BRGPLA60E60E463E),

p.brugnoli@postacert.inail.it, e Giuseppe Zane (c.f.: ZNAGPP67B24G273P), g.zane@postacert.inail.it, in via congiuntiva e disgiuntiva, per procura generale alle liti del 25.9.2001 a rogito notaio Giuseppe Mammi, iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Genova e Chiavari, nr. Rep. 93743.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha adito questa Sezione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione a seguito dell'istanza con cui è stato richiesto il riconoscimento degli incrementi contributivi di cui alla l. 257/1992, art. 13, comma 8, derivanti dall'essere stato esposto ad amianto.

A tal fine ha esposto che:

- ha lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, presso l'Arsenale Marina Militare di La Spezia, nella categoria del personale civile, assolvendo alle mansioni di operaio manutentore "elettricista" dal 30/06/1987 al 30/05/2017;
- dopo aver appreso di aver svolto attività lavorativa a contatto di polveri di amianto, in data 31/05/2025 ha rivolto istanza al proprio datore di lavoro, all'Inps e all'Inail, per il riconoscimento dei benefici contributivi spettanti a coloro che sono stati esposti all'amianto ex art. 13 legge 257/1992, senza peraltro alcun riscontro da parte delle amministrazioni intimate;
- è in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali necessari al riconoscimento del suddetto beneficio previdenziale.

Con memoria depositata il 1.11.2025 si è costituito l'INPS che deduce: la carenza del requisito dell'esposizione decennale ad amianto; in subordine, eccepisce la prescrizione del diritto; sempre in via preliminare, la decadenza *ex* art. 47 d.l. 269/2003 e successive modificazioni; nel merito, la carenza del

riconoscimento dell'esposizione ad amianto da parte dell'INAIL; in ulteriore subordine, la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio dalla domanda amministrativa di riliquidazione.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, l'avv. Lovelli Cosimo, per il ricorrente, replica alle eccezioni e alle deduzioni formulate dall'Istituto; insiste come in atti. Per l'Inps, l'avv. Bonicioli Lilia illustra le difese dell'amministrazione e insiste come in atti.

Con ordinanza f.u. n. 2/2026, resa in esito alla predetta udienza, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti: del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sede di La Spezia.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata in data 5.3.2026, a firma CA Massimo Fabbri, ed eccepisce la decadenza *ex* art. 47 del decreto-legge n. 269/2003.

L'Inail si è costituito con memoria dei patroni in epigrafe, depositata in data 18.9.2026, che eccepiscono il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, premessa la mancata richiesta della certificazione concernente l'esposizione ad amianto.

Alla pubblica udienza odierna l'Amministrazione della Difesa non è presente.

L'avv. Cosimo Lovelli, per il ricorrente, insiste come in atti. Per l'INPS, l'avv. Lilia Bonicioli insiste come in atti. Per l'INAIL, l'avv. Giuseppe Zane conclude come in atti. In replica, l'avv. Cosimo Lovelli, per il ricorrente, osserva che, a differenza del personale militare, per il personale civile, in modo singolare, la relazione INAIL fissa il termine finale di esposizione ad amianto al

1992; insiste sulla necessità della valutazione del singolo caso, anche in ordine alla prescrizione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito questa Sezione per ottenere i benefici di cui alla legge n. 257/92, per esposizione ad amianto.

2. Preliminarmente, ha compulsato in via amministrativa l'Istituto previdenziale, l'Amministrazione della Difesa e l'INAIL. Il ricorso giurisdizionale è stato dispiegato nei confronti dell'Istituto previdenziale e della Difesa, quest'ultima nella sede romana.

3. Con l'ordinanza in epigrafe è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Difesa, domiciliata *ex lege*, e dell'INAIL. Entrambe le Amministrazioni risultano costituite.

4. Osserva il giudicante che la legge n. 257/1992 ha previsto, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per un determinato coefficiente (art. 13, c. 8). Come rilevato dalla Corte delle leggi, lo scopo della disposizione è da rinvenire nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene (Corte cost. n. 5 del 2000), secondo una linea di intervento che riguarda, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa (Corte cost. n.127 del 2002).

5. Il giudice della giurisdizione ha riconosciuto alla Corte dei conti le controversie sull'aumento dell'anzianità contributiva da esposizione all'amianto in tutti i casi in cui (la Corte stessa) ha giurisdizione sulla pensione, chiarendo che si tratta di giurisdizione di merito e che pertanto, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, la Corte dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e quindi può accertare l'esposizione all'amianto e conoscere delle certificazioni Inail con la stessa pienezza del giudice ordinario (SS.UU., n. 171/2008). A tale stregua, le contestazioni sul rilascio delle certificazioni Inail o sul contenuto delle stesse non esulano dalla giurisdizione della Corte e che l'esposizione all'amianto, nelle sue componenti di rilievo per conseguire il beneficio previdenziale di cui al più volte richiamato art. 13, comma 8, della l. n. 257/1882, può essere provato anche con testi e consulenze tecniche (Sez. III, n. 93/2010).

6. In relazione ai benefici di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, la giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, ha affermato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una propria specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (Sez. II appello, n. 360/2018). Si è pure osservato che il lavoratore, ove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, a prescindere dall'essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto (Sez. III appello, n. 146/2019).

L'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti", la cui esistenza è conosciuta dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale, onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. E' stato altresì specificato che l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'INPS (Sez. III appello, n. 139/2019) e che la prescrizione decennale del diritto autonomo alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Sez. II appello, n. 360/2018). Sulla scorta della giurisprudenza di questa Sezione (n. 105/2018; n. 205/2021), condivisa da questo giudicante, il coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, nella misura del 1.5%, trova applicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 6bis, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (Decreto che ha disposto la riduzione del coefficiente a 1,25 e posto requisiti più rigorosi per l'accesso al beneficio previdenziale) ai lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della l. n. 257/1992; ed inoltre, che i benefici previdenziali in parola possano essere richiesti anche successivamente al pensionamento, purché quest'ultimo sia successivo alla legge n. 257/1992.

7. Il giudizio odierno può essere deciso, applicando il c.d. criterio della ragione più liquida (*ex multis*, Cass., sez. lav., n. 9309/2020) con la delibazione dell'eccezione di prescrizione, ritualmente dedotta dal convenuto INPS.

7.1. Risulta dalla certificazione versata in atti dal ricorrente (*curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa) che lo stesso è stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di

attuazione dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 (benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto): dal 30/6/1987 al 2.10.2003, qualifica di elettricista, presso l'Arsenale di La Spezia.

Come riporta il verbale datato 29.5.2017 del D.M. di Medicina legale di La Spezia, il ricorrente era seguito dai servizi sociali da vari anni per sintomatologia ansiosa con tematiche prevalenti a carico dell'amianto. Alla predetta data lo stesso risultava assente dal lavoro dal 19.5.2016 per patologia neuropsichiatrica riconducibile alla psicosi insorta per il timore di essere stato esposto ad amianto. La domanda per il riconoscimento dei benefici di legge in parola è stata formulata in data 31.5.2025.

7.2. Come emerge da quanto si è venuti dicendo, alla data della domanda amministrativa del 31 maggio 2025 era maturato il termine decennale di prescrizione del diritto azionato.

Già a maggio del 2016 la patologia psichiatrica si era, infatti, manifestata causando l'assenza dal servizio del ricorrente, patologia che aveva trovato la propria causa scatenante, sul piano effettuale, nella acclarata consapevolezza del lavoratore dell'avvenuta esposizione ad amianto durante la propria carriera lavorativa. Consapevolezza che evidentemente non può che essere precedente al manifestarsi della patologia e verosimilmente acquisita, al più tardi, con la pubblicazione della Relazione INAIL del 17.4.2014.

L'Istituto previdenziale ha argomentato sulla conoscenza dell'esposizione ad amianto da parte del lavoratore richiamando proprio questa Relazione INAIL (acquisita in atti) per la quale già dalla fine degli anni '70 la Marina M. aveva avviato la sostituzione dei materiali contenenti amianto e a partire dal 1986 aveva emanato disposizioni per limitare e/o vietare l'utilizzo di materiali

contenenti amianto, prescrivendo specifiche modalità di lavoro protette (pag. 21-22 della relazione). Il resistente richiama anche l'ordine di servizio del 1988 con il quale proprio l'Arsenale Militare di La Spezia, ove prestava servizio il ricorrente, aveva adottato il Regolamento interno di sicurezza per gli interventi di scoibentazione di amianto a bordo di unità navali e/o fabbricati dello stabilimento, le cui disposizioni sono state ribadite nel Testo Unico delle disposizioni a carattere continuativo del Direttore dell'Arsenale di La Spezia, emesso nel maggio 1995.

A fronte di queste deduzioni, il ricorrente, ritualmente costituito, in udienza ha dedotto la necessità di una valutazione del singolo caso, anche in ordine alla prescrizione. Rispetto a quest'ultima, con l'atto introduttivo si è limitato a formulare considerazioni critiche sull'eventuale utilizzo del criterio presuntivo (pagg. 3-4).

Osserva il giudicante che il tema rilevante concerne i fatti dedotti da parte resistente, non contestati specificatamente dalla parte ricorrente costituita, disattendendo un preciso onere processuale (artt. 7, 95, c. 1, 156, c. 3, c.g.c.; art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 7 c.g.c.).

In generale, è certamente vero che, ai fini del decidere, è necessario scrutinare la singola posizione portata a giudizio, rifuggendo da generalizzazioni anche in ordine alla prescrizione.

Non è men vero, tuttavia, che, in forza dei principi sull'onere della prova, la parte deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, con speculare onere per la controparte in ordine ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.

In punto di prescrizione, a fronte della rituale eccezione formulata dal

resistente con la deduzione di fatti puntuali, il ricorrente si è limitato a contestare l'utilizzo del criterio presuntivo, invocando una valutazione caso per caso. Nonostante l'onere processuale di cui si è appena detto, non ha controdedotto in modo specifico, argomentando, ad esempio, sulle circostanze che avrebbero spostato in avanti, rispetto alle date indicate dal resistente, la consapevolezza del lavoratore dell'esposizione ad amianto.

In definitiva, considerato che i fatti addotti in punto di prescrizione dall'Istituto previdenziale non sono stati contestati in modo specifico dal ricorrente, gli stessi possono essere posti a fondamento della odierna decisione e condurre, in considerazione della loro ragionevole attendibilità, alla declaratoria di prescrizione del diritto azionato, il cui *dies ad quem*, secondo quanto prima evidenziato, è maturato al più tardi ad aprile 2024, mentre la domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio di legge in questione è stata formulata il successivo maggio 2025.

8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura preliminare della questione decisa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n.

196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del Codice nei riguardi del ricorrente.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2026

per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amministrativo

Gigliola Valli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento, visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 10 novembre 2026

per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amministrativo

Gigliola Valli

(f.to digitalmente)